

ELEMENTI RETRIBUTIVI SOGGETTI AD AGEVOLAZIONE IMPOSITIVA DEL 10%

VOCI RETRIBUTIVE	APPLICAZIONE REGIME IMPOSITIVO
LAVORO STRAORDINARIO	Si tratta del lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro definito dalla contrattazione collettiva. Si applica l'aliquota sostitutiva sia alle ore di lavoro aggiuntive che alle relative maggiorazioni (anche previste dalla contrattazione aziendale / territoriale)
LAVORO SUPPLEMENTARE	L'aliquota sostitutiva si applica esclusivamente ai lavoratori part time assunti prima del 29 maggio 2008. Si riferisce al lavoro supplementare effettuato sia dai part time orizzontali (per le ore prestate entro i limiti dell'orario massimo settimanale previsto dai CCNL), sia per le ore prestate a seguito di clausole elastiche (sono soggette ad aliquota sostitutiva sia le ore ordinarie che le relative maggiorazioni), sia per le clausole flessibili (limitatamente alle ore che differiscono dalla lettera d'assunzione e relative maggiorazioni). Per i part time verticali o misti valgono le disposizioni per il lavoro straordinario o supplementare.
LAVORO A TURNI	Si distinguono 4 ipotesi: a) Se il turno di lavoro rientra nell'orario di lavoro notturno (definito dai CCNL), l'intero compenso percepito, comprensivo di eventuali indennità e/o maggiorazioni, usufruisce dell'aliquota sostitutiva b) Se si tratta di turni di lavoro effettuati durante le ore diurne, l'aliquota sostitutiva si applica solo sull'indennità e/o maggiorazione c) Per i lavoratori non turnisti, ma che prestano il lavoro giornaliero normale nel periodo notturno l'aliquota sostitutiva si applica sia per le ore ordinarie sia per la maggiorazione o indennità) d) L'aliquota sostitutiva si applica anche ai lavoratori che occasionalmente lavorino nel turno notturno sia per le ore ordinarie sia per la maggiorazione o indennità
LAVORO DOMENICALE E FESTIVO (svolto in orario ordinario)	Si distinguono 2 ipotesi: a) Ai lavoratori che, in orario ordinario, prestino la propria attività in un giorno festivo si applica l'aliquota sostitutiva sull'intero compenso comprensivo delle maggiorazioni; b) Ai lavoratori che, in orario ordinario, prestino la propria attività la domenica, l'aliquota sostitutiva si applica alla sola maggiorazione
LAVORO EFFETTUATO IL SABATO	Su questo aspetto la normativa non è chiara poiché prevede che, in caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni la settimana, qualora si lavori al sabato, agli ulteriori specifici compensi erogati si applichi l'aliquota sostitutiva (non è chiaro se solo le maggiorazioni o anche la retribuzione). Si ritiene la normativa possa riferirsi ad eventuali spostamenti di giornate (es. sto a casa il venerdì e lavoro al sabato) o ad eventuali forme di flessibilità degli orari. Su questo punto occorre maggior chiarezza
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	Ad eventuali indennità erogate a tale titolo si applica l'aliquota sostitutiva
INDENNITA' DI DISAGIO	Normalmente non si applica l'aliquota sostitutiva. Quest'ultima si applica solo nel caso in cui tale indennità sia legata ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa

BANCA DELLE ORE	Qualora le ore effettuate in più vengano successivamente recuperate scatta l'aliquota sostitutiva, ma solo sull'eventuale maggiorazione
SUPERMINIMI O AD PERSONAM	Si applica l'aliquota sostitutiva solo a condizione che siano espressamente legati ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa oppure per prestazioni oltre l'orario di lavoro (vedi straordinario forfetizzato). NOTA: la circolare n° 49/E/2008 dell'Agenzia delle Entrate ha espressamente escluso dall'agevolazione gli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come, ad es., il superminimo individuale). Le successive circolari e risoluzioni hanno di fatto chiarito che qualsiasi somma, se ricondotta ad incremento di produttività, etc., sono soggette ad agevolazione, ricomprendendo quindi anche superminimi, ad personam, etc.
ROL O PERMESSI RETRIBUITI	L'aliquota sostitutiva si applica ai permessi che non sono stati goduti entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva che vengono quindi pagati, così come ai permessi che, per disposizioni contrattuali, come in edilizia, vengono retribuiti mensilmente sempre che non vengano goduti nell'anno in corso.
FERIE	Premesso che, per legge, le 4 settimane di ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e non possono quindi essere monetizzate, si precisa che eventuali giorni aggiuntivi possono essere soggetti all'imposizione agevolata qualora non goduti entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Per gli operai del settore edile si precisa che il pagamento delle ferie erogato dalle Casse Edili non è soggetto all'aliquota sostitutiva.
PREMI PER MANSIONI PROMISCUE O INTERCAMBIABILITÀ	Eventuali premi o indennità erogate a tale titolo sono soggette all'aliquota sostitutiva
PREMI DI PRODUTTIVITÀ O SALARI VARIABILI	Tutti i premi erogati a tale titolo, siano essi frutto della contrattazione collettiva nazionale o territoriale o aziendale e di cantiere (es. settore edile) sono soggetti all'aliquota sostitutiva. Consolidamento di quote – premi variabili: alla quota consolidata si applica l'aliquota agevolata sempreché risulti all'interno del premio variabile.